

## DIRETTIVA 2002/10/CE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2002

**che modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) È stato effettuato un esame approfondito delle aliquote e della struttura delle accise gravanti sui tabacchi, in conformità dell'articolo 4 della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette <sup>(4)</sup>, nonché dell'articolo 4 della direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette <sup>(5)</sup>.
- (2) La prima relazione della Commissione in merito, del 13 settembre 1995, si era limitata ad attirare l'attenzione su talune difficoltà riscontrate nell'attuazione delle direttive, senza proporre soluzioni specifiche.
- (3) La seconda relazione della Commissione, del 15 maggio 1998, ha esaminato le modifiche tecniche necessarie, consistenti principalmente in adeguamenti dell'incidenza dell'imposta minima globale applicabile alle sigarette, senza tuttavia modificare la struttura e le aliquote delle accise. La relazione, presentata al Consiglio il 18 maggio 1998, comprendeva una proposta di modifica mediante direttiva <sup>(6)</sup>.
- (4) Le proposte formulate dalla Commissione sono state in gran parte recepite nella direttiva 1999/81/CE del Consiglio, del 29 luglio 1999, che modifica la direttiva 92/79/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, la direttiva 92/80/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette e la direttiva 95/59/CE relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati <sup>(7)</sup>.
- (5) Da un'analisi dell'andamento dei prezzi e delle aliquote d'accisa dei tabacchi nella Comunità emerge che persistono notevoli differenze tra i vari Stati membri che

potrebbero perturbare il funzionamento del mercato interno attuale e post-allargamento.

- (6) Una maggiore convergenza delle aliquote fiscali applicate negli Stati membri contribuirebbe a ridurre le frodi e il contrabbando nella Comunità. L'introduzione di un importo minimo fisso, in euro, in aggiunta all'incidenza minima del 57 % sul prezzo di vendita al minuto delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, garantirà l'applicazione di un livello minimo di accisa a tali sigarette. Gli Stati membri ai quali l'introduzione immediata di tale importo minimo fisso, in euro, creerebbe difficoltà per motivi economici dovrebbero essere autorizzati a rinviare l'attuazione di questa nuova prescrizione fino al 31 dicembre 2004 al più tardi. Gli Stati membri che già applicano un livello elevato di tassazione dovrebbero godere di una maggiore flessibilità nella definizione delle aliquote. Dovrebbe essere previsto un ulteriore aumento degli importi minimi fissi il 1° luglio 2006. In considerazione dei problemi economici che potrebbero derivare dall'applicazione a tale data di questo importo maggiorato, il Regno di Spagna e la Repubblica ellenica dovrebbero essere autorizzati a differirne l'attuazione fino al 31 dicembre 2007.
- (7) A norma del trattato, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Sia le sigarette che il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette sono dannosi per la salute dei consumatori. Gli oneri fiscali sono uno dei principali elementi del prezzo dei tabacchi, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Per tale motivo è necessario avvicinare gradualmente le aliquote minime applicabili al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette a quelle applicabili alle sigarette.
- (8) Al fine di evitare una diminuzione degli importi delle aliquote d'accisa comunitarie minime applicabili ai sigari, ai sigaretti, al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette e agli altri tabacchi da fumo, è necessario aumentare gradualmente le aliquote minime espresse in forma di importo specifico.
- (9) Qualsiasi armonizzazione della struttura delle accise dovrebbe prevenire eventuali distorsioni della concorrenza tra le varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti al medesimo gruppo e quindi facilitare l'accesso ai mercati nazionali degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU C 186 E del 26.6.2001, pag. 235.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 5 febbraio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU C 36 dell'8.2.2002, pag. 111.

<sup>(4)</sup> GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/81/CE (GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 47).

<sup>(5)</sup> GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/81/CE.

<sup>(6)</sup> GU C 203 del 30.6.1998, pag. 16.

<sup>(7)</sup> GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 47.